

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e il Ministero della salute.

Titolo: decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e termini di versamento”. Articoli 1, 2, 3 e 4.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il provvedimento normativo adottato dal Governo ha l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza provocata dalla straordinaria ondata di caldo che ha investito la penisola italiana nel mese di luglio 2023, con conseguenti effetti negativi sui lavoratori in termini di rischi sulla salute e sulla sicurezza dovuti all'aumento di intensità e durata della temperatura. In particolare, sono interessati dall'intervento normativo i lavoratori dei settori più esposti al caldo, come quelli dell'edilizia, dei cantieri stradali, dell'agricoltura e quelli che prestano attività lavorativa in ambienti non adeguatamente ventilati o a contatto con sostanze chimiche che possono deteriorarsi.

Il decreto-legge ha introdotto, altresì, un ulteriore strumento di attuazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituito dalle intese tra parte datoriale e sindacati, favorite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, per l'adozione di linee guida in materia, che possano fornire validi criteri d'azione per le aziende, anche eventualmente per fronteggiare situazioni emergenziali.

Sono state introdotte, infine, disposizioni che differiscono i versamenti del contributo di solidarietà da parte delle imprese di produzione e distribuzione di energia, gas o metano, e l'attuazione del pay-back da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici che rinuncino ai contenziosi con gli enti locali.

Attraverso le norme introdotte con il provvedimento d'urgenza, il Governo sostiene concretamente le aziende i cui dipendenti rientrano nelle categorie interessate dagli effetti climatici negativi per la salute e la capacità lavorativa, in linea con il suo programma, che ha l'obiettivo di sostenere il lavoro, i livelli stipendiali e la produttività delle imprese, soprattutto se operanti in settori rilevanti per l'economia del Paese.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nel quale si inseriscono le disposizioni di sostegno al reddito, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2023, è costituito dalla normativa relativa alla cassa integrazione guadagni, quale:

- la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante “*Miglioramento ai trattamenti previdenziali e assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli*”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”.

La normativa di riferimento per la previsione di intese tra parte datoriale e sindacati per l'adozione di linee guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 3 del decreto in esame, è costituita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

Per quanto attiene alle disposizioni introdotte dall'articolo 4 del provvedimento normativo, la previsione del versamento del contributo di solidarietà, di cui al comma 1, è disciplinata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”.

Per quanto attiene al pay-back sui dispositivi medici, lo stesso è disciplinato dalla seguente normativa:

- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, convertito con modificazioni dalla legge, 6 agosto 2015, n. 12*”, che ha introdotto la misura;

- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 20 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il decreto-legge 98 del 2023, con l'articolo 1, deroga temporaneamente alle disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative al computo del numero massimo di settimane concedibili per la cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché alla previsione dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo relativo al contributo addizionale, che non trova applicazione alle imprese che presentano istanza di integrazione salariale ai sensi del decreto in esame.

L'articolo 2 del decreto introduce una deroga all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, prevedendo, per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, la possibilità di accedere alla cassa integrazione speciale anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e non solamente, come ordinariamente previsto, nelle ipotesi di sospensione totale della prestazione lavorativa.

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge incide sull'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, il termine per il pagamento del contributo di solidarietà posto a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, l'attività di produzione di energia elettrica, l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, per i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e per i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi o che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

L'art. 4, comma 2, infine, interviene sull'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, per differire dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento delle somme, in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, e i relativi atti e provvedimenti presupposti, volti ad ottenere il pagamento del pay-back, di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale, risultando l'intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazione di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né l'efficacia delle sue disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea secondo i trattati vigenti.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge, che modifica l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Vi sono norme che derogano rispetto alla normativa vigente. In particolare, sono oggetto di deroga l'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e l'articolo 8 della legge n. 457 del 1972.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni in esame non dispongono espressamente in merito all'adozione di provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati anche dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.